

# Messaggio

numero

**6386**

data

17 agosto 2010

Dipartimento

DECS / DFE

Concerne

## **Convenzione con l'Università di Losanna per l'affiliazione dell'attività di ricerca dell'Osservatorio della vita politica**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

il presente messaggio propone lo scorporo dall'amministrazione cantonale dell'attività di ricerca dell'Osservatorio della vita politica (OVP) e la sua affiliazione all'Università di Losanna.

### **1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

L'OVP è attualmente organizzato quale servizio interno all'amministrazione cantonale, subordinato all'Ufficio di statistica. La proposta in esame comporta per contro la creazione di un'unità di ricerca presso l'Università di Losanna che integri l'attività di ricerca attualmente svolta dall'OVP, sulla base di una Convenzione che definisca nel contempo la realizzazione di prestazioni di servizio in favore del Cantone.

Questa proposta è conforme agli intendimenti del Messaggio relativo al Preventivo 2009 e all'Obiettivo di bilancio 2011 e alle risposte del Consiglio di Stato ad un'interpellanza del 22 settembre 2008 e ad un'interrogazione del 20 aprile 2009 del deputato Andrea Giudici.

La decisione di scorporare l'attività di ricerca dell'OVP dall'amministrazione cantonale fa parte di un'ampia strategia che ha visto altri istituti di ricerca essere integrati in strutture accademiche: si veda per esempio il caso dell'IRE (integrato all'USI) o quello dell'Istituto di scienze della terra (integrato alla SUPSI). Il trasferimento dell'OVP in una struttura esterna all'amministrazione cantonale consente inoltre all'attività di ricerca una maggiore autonomia e indipendenza rispetto alle autorità politiche. Ciò è essenziale per un istituto che concentra le proprie analisi sulle dinamiche politiche nel nostro Cantone. Il Consiglio di Stato intende quindi rinunciare a svolgere internamente l'attività di ricerca dell'OVP, trasferendola ad una realtà universitaria svizzera consolidata. Nel contempo, intende comunque salvaguardare in seno all'Ufficio di statistica l'attività di statistica pubblica attualmente svolta dall'OVP.

Dopo un'attenta verifica, la proposta del Consiglio di Stato è di affiliare l'attività di ricerca dell'OVP ad un ateneo d'Oltralpe. Il Consiglio di Stato riconosce che, in linea di principio, la sede più opportuna per il trasferimento delle attività di ricerca dell'OVP sarebbe un ateneo della Svizzera italiana. Tuttavia, né l'Università della Svizzera italiana, né l'Università professionale della Svizzera italiana sono in grado di integrare l'OVP nelle loro strutture poiché il medesimo non svolge un'attività prioritaria per questi due atenei.

Il Consiglio di Stato prevede il trasferimento dell'attività di ricerca dell'OVP attraverso una Convenzione fra il Cantone Ticino e l'Università di Losanna per la durata di 4 anni, rinnovabili, a partire se possibile dal 1. gennaio 2011. La Convenzione stabilisce tra l'altro anche le regole per l'utilizzo dei dati dell'Ufficio di statistica e contempla pure una sorta di mandato di prestazione che consentirà al Cantone di beneficiare di analisi e consulenze, secondo modalità ispirate a quanto già applicato con l'IRE.

L'unità di ricerca creata all'Università di Losanna con due collaboratori continuerà a svolgere ricerche sulla realtà politica ticinese, valorizzando le sue specificità in un'ottica comparata.

I costi per l'AC in caso di trasferimento all'Università di Losanna risultano, a parità delle prestazioni oggi erogate, più contenuti rispetto ai budget stanziati per l'attività dell'OVP in seno all'Ufficio di statistica. In effetti, il costo complessivo (costi diretti e indiretti) dell'OVP per gli anni 2008 e 2009 è stato rispettivamente di fr. 396'700.- e di fr. 394'300.-, mentre la Convenzione con l'Università prevede un forfait annuale di fr. 300'000.-.

Per l'accordo con l'Università di Losanna e il relativo aggiornamento di alcune basi dati, l'Ufficio di statistica assume costi di fr. 22'800.- ogni quattro anni e meno di fr. 7'000.- per gli altri anni. Rispetto ai costi attuali dell'OVP, in caso di trasferimento all'Università di Losanna, il risparmio annuo dell'AC è quindi di circa fr. 84'000.-.

## **2. PROFILO DELL'OVP ED EVOLUZIONE DELLE SUE ATTIVITÀ**

L'OVP è stato istituito presso l'Ufficio di statistica del Cantone Ticino con risoluzione governativa del 5 maggio 1998. Fin dall'inizio, l'OVP è comunque il risultato di una collaborazione fra il Dipartimento delle finanze e dell'economia e il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Quest'ultimo è in particolare coinvolto attraverso la Divisione della cultura, la quale mette a disposizione un importo annuo per il parziale finanziamento dell'OVP.

L'istituzione dell'OVP rispondeva all'esigenza di raccogliere in modo sistematico i dati sulle elezioni e votazioni in Ticino e di studiare l'evoluzione della vita politica cantonale. Mancavano infatti, fino a quel momento, dati elettorali raccolti e organizzati in modo regolare. Inoltre, nessun istituto universitario della Svizzera italiana o di altri centri d'Oltralpe si occupava dello studio scientifico della vita politica ticinese. La scelta di collocare l'OVP in seno all'Ufficio di statistica era dettata dal fatto che questo ufficio aveva già in precedenza raccolto dati elettorali e pubblicato contributi di analisi sulle elezioni cantonali.

Fin dall'inizio l'OVP dispone di un'apposita Commissione scientifica di nomina governativa, con il compito di approvare e supervisionare il programma annuale di attività. Attualmente la Commissione è composta da Andrea Ghiringhelli (Archivio di Stato, Presidente), Olivier Fillieule (Uni Losanna), Alfio Mastropaolo (Uni Torino), Dania Poretti (Ustat), Remigio Ratti (Uni Friburgo e Lugano) e Pascal Sciarini (Uni Ginevra).

Nel corso degli anni, l'OVP ha allestito una decina di banche dati che aggiorna regolarmente. In particolare, ha costituito una banca dati storica sulle elezioni cantonali ticinesi, accessibile tramite Internet, che non ha eguali in altri cantoni per completezza e arco temporale considerato (1921-2007). In questa prospettiva ha inoltre impostato la raccolta di micro-censimenti o sondaggi per l'analisi delle opinioni politiche e delle caratteristiche dei candidati alle elezioni cantonali.

Parallelamente, l'importanza dell'attività di ricerca è cresciuta. Negli ultimi anni, il compito di raccolta, organizzazione e diffusione immediata dei dati statistici elettorali è diventata

meno importante, sia perché le principali banche dati sulle elezioni ticinesi sono organizzate e richiedono solo un aggiornamento periodico, sia a seguito del crescente impegno della Cancelleria dello Stato nell'organizzazione e nella diffusione dei dati elettorali, in particolare con un apposito portale Internet. Inoltre, continuando a mancare centri di ricerca politologici nella Svizzera italiana, l'OVP è stato vieppiù sollecitato a sviluppare competenze nell'ambito dell'interpretazione delle dinamiche politiche, in particolare da istituti accademici svizzeri, mezzi di informazione e servizi dell'amministrazione. In seguito a questa evoluzione, attualmente all'incirca 2/3 delle attività dell'OVP sono connesse all'analisi e alla ricerca scientifica nel campo della sociologia e della scienza politica, mentre un 1/3 riguarda l'attività di statistica pubblica.

Nell'ambito delle pubblicazioni dell'Ufficio di statistica, l'OVP ha curato 15 analisi per le riviste ("Informazioni statistiche" e "Dati. Statistiche e società") e preparato 5 volumi collettanei (nelle collane "Aspetti statistici" e "Documenti statistici"). Ha inoltre pubblicato 5 volumi scientifici per altre edizioni e fornito 19 contributi editi in opere collettanee e 10 articoli apparsi su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Ha pure condiretto 3 programmi di ricerca con fondi esterni (in particolare del FNRS e Interreg) e co-organizzato 4 convegni internazionali di studio, che hanno avuto luogo a Bellinzona. I collaboratori dell'OVP hanno tenuto corsi di livello universitario (SUPSI, Università della Sorbona, Istituto di Studi politici di Parigi, Università di Losanna, Università di Ginevra) e presentato oltre 70 conferenze (o comunicazioni), in particolare nell'ambito della formazione universitaria e in gruppi di ricerca, nel quadro dell'educazione alla cittadinanza nelle scuole medio-superiori, nella formazione degli insegnanti delle scuole professionali, nella formazione continua dei segretari comunali e per gli apprendisti dell'amministrazione pubblica ticinese.

Nel 2006, il Consiglio di Stato ha confermato l'importanza dell'attività di ricerca dell'OVP, sottoscrivendo una convenzione con le Università di Losanna e di Ginevra per la durata di 4 anni. La suddetta convenzione fornisce un quadro istituzionale alla collaborazione scientifica con il mondo universitario. Nell'ambito di questa convenzione, l'OVP è stato chiamato a fornire supporto a studenti e ricercatori per studiare la vita politica cantonale (metadati e aspetti metodologici) e a sviluppare di concerto attività di ricerca e di organizzazione di convegni, seminari e pubblicazioni. Nel corso di questa esperienza, l'OVP è diventato un partner apprezzato per i due principali istituti romandi nel campo della politologia e della sociologia politica.

L'esperienza con i due atenei romandi ha permesso all'OVP di sviluppare una parziale integrazione con il mondo accademico svizzero, che la presente proposta di trasferimento intende consolidare.

### **3. IL TRASFERIMENTO**

#### **3.1 La scelta della sede per il trasferimento**

Come già accennato, dopo puntuali verifiche, il Consiglio di Stato ha appurato che non esistono attualmente le condizioni per inserire le attività di ricerca dell'OVP in una struttura universitaria della Svizzera italiana. Al sud delle Alpi non esiste infatti una facoltà di Scienze sociali e politiche o un centro di ricerca specificamente connesso a queste discipline, che permetterebbero un'integrazione accademica adeguata. Le discipline accademiche coperte dall'OVP non corrispondono alle priorità di sviluppo dei due atenei della Svizzera italiana. Le stesse valutazioni erano del resto state espresse già nel 2006 dai due atenei svizzero-italiani, quando il Cantone era stato sollecitato dalle università romande ad allestire una prima convenzione con il mondo accademico. La mancanza di centri di com-

petenza sul suolo ticinese ha quindi spinto a ricercare una possibile affiliazione accademica al di fuori dei confini cantonali.

L'opzione losannese si spiega per due ragioni. In primo luogo perché dal 2006 e sino ad ora l'OVP ha maturato una positiva esperienza con l'Università di Losanna nel quadro della prima convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato con questo ateneo e con l'Università di Ginevra. In secondo luogo perché Losanna ospita la Fondazione svizzera per la ricerca nelle scienze sociali, istituzione di livello nazionale, sostenuta dalla Confederazione, che pure ha concluso un'apposita convenzione con l'Università di Losanna. Le attività dell'OVP hanno notevoli affinità con quelle della suddetta Fondazione.

### **3.2 I vantaggi della soluzione losannese**

Nonostante la distanza geografica, la soluzione losannese offre numerosi vantaggi:

- l'ateneo romando è pronto ad ospitare un'unità di ricerca che si occupi in modo privilegiato dello studio della realtà politica ticinese e a fornire prestazioni di servizio in questo ambito;
- comporta un impegno finanziario per il Cantone Ticino inferiore a quello attualmente necessario per l'OVP e prevede la copertura dei costi infrastrutturali da parte del partner losannese;
- consente alla ricerca sulla realtà politica cantonale una maggiore autonomia e indipendenza rispetto alle autorità politiche;
- permette agli studi politologici ticinesi, che non rappresentano ambiti prioritari per l'USI e la SUPSI, di integrarsi meglio nel mondo scientifico elvetico;
- permette a questa attività di inserirsi a pieno titolo nel contesto della rete scientifica svizzera, nell'ambito di enti riconosciuti a livello nazionale;
- per la sua collocazione fuori Cantone, favorisce un contatto più diretto con il mondo accademico svizzero in questi campi di ricerca, facilitando nel contempo l'analisi comparata e la diffusione della conoscenza delle specificità del Cantone Ticino;
- garantisce continuità all'attività di ricerca sulla vita politica ticinese promossa in seno all'OVP, senza disperdere competenze qualificate, attualmente non disponibili in ambito accademico;
- garantisce un accesso privilegiato all'insieme delle principali inchieste scientifiche sulla vita politica svizzera (inchieste elettorali Selects, ecc.), che permettono un approfondimento della situazione della Svizzera italiana nel confronto interregionale;
- assicura un accesso privilegiato all'allestimento di future inchieste in ambito politico, che potranno meglio tenere conto delle specificità della realtà ticinese nel contesto nazionale;
- garantisce una continuità nell'accesso e nella valorizzazione delle banche dati dell'Ufficio di statistica;
- pone le condizioni per attingere a nuove e ulteriori forme di finanziamento (Fondo nazionale per la ricerca scientifica) finora in parte precluse.

### **3.3 Collocazione nell'ateneo losannese**

Il trasferimento delle attività di ricerca dell'OVP implica la creazione di un'unità di ricerca presso la Facoltà di scienze sociali e politiche dell'Università di Losanna, e in particolare nel suo Istituto di studi politici e internazionali.

Secondo dati dell'Ufficio federale di statistica, dopo l'Università della Svizzera italiana, l'Università di Losanna è stata nel 2007, 2008 e 2009 la prima destinazione per gli studenti ticinesi che intraprendono studi universitari al di fuori del Cantone. La Facoltà di scienze sociali e politiche dell'Università di Losanna impiega attualmente circa 280 docenti e ricercatori, di cui 170 assistenti. Vi studiano 2266 studenti ripartiti in quattro filiere: 366 in scienze dello sport, 911 in psicologia, 463 in scienze sociali e 526 in scienze politiche. Dall'inizio degli anni '50, la Facoltà ospita un istituto di scienze politiche, denominato oggi "Institut d'Etudes Politiques et Internationales (IEPI)". Questo istituto impiega circa 60 collaboratori, di cui 16 professori, e copre i principali ambiti di ricerca nelle scienze politiche, compresi gli studi elettorali e sugli attori politici.

I 2 collaboratori della nuova unità di ricerca godrebbero degli stessi diritti e doveri degli altri collaboratori dell'Istituto di studi politici e internazionali. In questo modo verrebbe garantita una piena integrazione universitaria della nuova unità, mentre attraverso un apposito mandato incluso nella convenzione, viene espletata una attività di prestazione in favore del Cantone. Tramite questo trasferimento diventa così possibile assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Stato e rispondere alle esigenze già manifestate dal Gran Consiglio in questo senso.

## **4. LA CONVENZIONE**

### **4.1 Premesse e scopi generali**

La premessa della convenzione è di meglio conoscere e fare comprendere le specificità della Svizzera italiana e di contribuire al dialogo fra le diverse realtà linguistiche. Con tale atto si intende poi promuovere l'esame delle realtà regionali attraverso un'ottica comparata e si vuole continuare a valorizzare i dati della statistica pubblica ticinese.

L'attività dell'unità di ricerca è posta sotto l'egida della Direzione dell'Istituto di studi politici e internazionali e del Decanato della Facoltà di Scienze sociali e politiche per quanto riguarda l'Università di Losanna e del Consiglio di Stato per quanto riguarda il Cantone Ticino. Il Governo cantonale nominerà un delegato che avrà il compito di mantenere regolari contatti con l'ateneo losannese.

### **4.2 La nuova denominazione**

La nuova unità di ricerca è denominata "Osservatorio della vita politica regionale" (OVPR). Questa denominazione, suggerita dall'Università di Losanna, tiene conto delle seguenti valutazioni:

- è importante mantenere una continuità rispetto all'esperienza dell'OVP attuale;
- per una sua collocazione all'interno della suddetta Università e considerata la presenza di altri osservatori, l'attuale denominazione di "Osservatorio della vita politica" è ritenuta troppo generale e generica;

- l'Università ritiene limitativa l'aggiunta della dicitura "ticinese" o "del Cantone Ticino", poiché al suo interno rappresenterebbe un unicum: non esistono infatti altri osservatori legati ad uno specifico cantone;
- con la dicitura "regionale" si intende valorizzare la dimensione "subnazionale", intesa come insieme di livelli comunali, cantonali, regionali. Rendere visibile questa dimensione "subnazionale" è un atout nell'attuale competizione accademica e di ricerca in Svizzera, visto e considerato che i centri di competenza svizzeri in cui viene privilegiato questo aspetto sono ancora rari.

### **4.3 La missione dell'OVPR e le prestazioni fornite al Cantone**

Le attività dell'OVPR per la ricerca di base comprendono in particolare la conduzione e l'esame di indagini sulla vita politica (partiti, elezioni, personale politico, relazioni fra cittadini e istituzioni) secondo le regole ed i metodi della ricerca scientifica nonché la facoltà di promuovere o collaborare a progetti di ricerca con finanziamenti accademici specifici (es. Fondo nazionale per la ricerca scientifica).

Nell'ambito del proprio mandato ordinario – finanziato dall'importo forfetario del Cantone – è previsto che l'OVPR realizzi ogni anno almeno uno studio in lingua italiana sulla realtà politica ticinese e che organizzi o partecipi all'organizzazione di manifestazioni scientifiche in Ticino. L'OVPR è inoltre a disposizione delle autorità del Cantone per facilitare il contatto tra i servizi dell'amministrazione cantonale ticinese e il mondo accademico e della ricerca svizzera negli ambiti disciplinari previsti, così come per fornire consulenze in ambito sociologico e politologico. Il mandato ordinario contempla pure prestazioni particolari richieste dal Consiglio di Stato (rapporti di analisi, organizzazione di convegni che rispondono alla missione dell'unità di ricerca, ecc.);

È inoltre possibile che l'OVPR venga sollecitato dal Consiglio di Stato per incarichi specifici che esulano, per importanza, dal mandato ordinario. Sarà compito del delegato del Consiglio di Stato e delle istanze universitarie valutare l'eventualità di una richiesta di finanziamento supplementare per simili incarichi.

Nel rispetto delle sue priorità, in particolare delle prestazioni dovute al Cantone, e nel rispetto della sua missione, l'OVPR potrà ricevere mandati anche da altri enti ticinesi (ad esempio autorità comunali o mezzi di informazione) o da altri cantoni. Questi mandati dovranno essere adeguatamente finanziati e ricevere l'approvazione del delegato del Consiglio di Stato, della Direzione dell'Istituto di studi politici e internazionali e del Decanato della Facoltà di Scienze sociali e politiche.

## **5. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE**

Come già rilevato, nell'ambito della convenzione negoziata con l'Università di Losanna, i costi per l'amministrazione cantonale risultano, a parità delle prestazioni oggi erogate, più contenuti rispetto ai budget stanziati per l'attività dell'OVP nell'ambito dell'Ufficio di statistica. Il costo complessivo (costi diretti e indiretti) dell'OVP per gli anni 2008 e 2009 è stato rispettivamente di fr. 396'700.- e di fr. 394'300.-. Il trasferimento delle attività di ricerca all'Università di Losanna implica un costo forfetario annuale per l'AC di fr. 300'000.-, che include anche un contributo per i costi amministrativi pari al 15% dell'importo annuo, in conformità con le direttive interne dell'Università di Losanna.

Il trasferimento comporta per il Cantone il mancato rinnovo di un rapporto d'impiego al 100% in forma di incarico (art. 15-17 LORD) e di un rapporto d'impiego all'80% per personale avventizio.

L'Università di Losanna metterebbe a disposizione infrastrutture per un valore minimo di fr. 50'000.- annui, che serviranno per accogliere i ricercatori, i cui contratti saranno stipulati dall'Università con le procedure in vigore nell'ateneo.

Inoltre, la Facoltà di scienze sociali e politiche garantisce un contributo finanziario complementare valutato a circa fr. 50'000.-- per coprire le spese legate alla ricerca (inchieste, convegni, pubblicazioni, ecc.).

## **6. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Il trasferimento dell'OVP all'Università di Losanna s'inserisce nell'obiettivo di legislatura relativo alle riorganizzazioni interne dell'Amministrazione (vedi Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2008-2011 del dicembre 2007, capitolo 2.7, p. 117), riprendendo e concretizzando quanto previsto nel capitolo 6.3 "Revisione di tendenze, di compiti e prestazioni" e nel capitolo 7.1 "Riorganizzazioni" del Messaggio governativo del 15 ottobre 2008 sul preventivo 2009 e sull'obiettivo di bilancio 2011.

## **7. CONSEGUENZE PER GLI ENTI LOCALI**

Questa misura non comporta nessuna conseguenza diretta per gli enti locali.

## **8. ENTRATA IN VIGORE E DURATA**

La convenzione attuale con le Università di Ginevra e di Losanna giunge a scadenza il 31 agosto 2010. V'è quindi l'esigenza di formalizzare al più presto la nuova soluzione di collaborazione. Considerati gli usuali tempi procedurali, la proposta è di rendere effettiva la nuova convenzione il 1° gennaio 2011 o, se non si riuscisse per quella data, con l'inizio del mese che segue la sottoscrizione di entrambe le parti.

La durata iniziale della convenzione è di 4 anni. La convenzione è in seguito rinnovabile tacitamente per periodi di durata analoga, in assenza di disdetta con preavviso di un anno.

## **9. CONCLUSIONI**

Per le ragioni esplicitate nel presente Messaggio si ritiene che il trasferimento delle attività di ricerca dell'OVP all'Università di Losanna presenta numerosi vantaggi e sarà di grande beneficio per entrambe le parti.

A parere del Consiglio di Stato questa proposta è l'unica che, permettendo la continuità ad un'attività ritenuta utile e meritoria, rispetti nel contempo gli obiettivi di razionalizzazione dei compiti dell'amministrazione.

Perciò il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di decreto legislativo proposto.

L'entrata in vigore della convenzione rende evidentemente caduca la risoluzione governativa no. 1954 del 5 maggio 1998, istituyente l'Osservatorio della vita politica presso l'Ufficio di statistica.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato: bozza di convenzione fra il Cantone e l'Università di Losanna,  
nella traduzione italiana e nell'originale francese

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la Convenzione con l'Università di Losanna per l'affiliazione dell'attività di ricerca dell'Osservatorio della vita politica alla Facoltà di Scienze sociali e politiche**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 agosto 2010 n. 6386 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

**Principio e scopo  
della convenzione**

Il Cantone stipula una convenzione con l'Università di Losanna per l'affiliazione dell'attività di ricerca dell'Osservatorio della vita politica dell'Ufficio di statistica presso la Facoltà di scienze sociali e politiche mediante la creazione di un Osservatorio della vita politica regionale.

### **Articolo 2**

**Oggetto della  
convenzione**

La convenzione definisce in particolare le modalità di affiliazione, i compiti e le prestazioni che l'Osservatorio della vita politica regionale è tenuto a svolgere e l'importo forfetario versato dal Cantone all'Università di Losanna.

### **Articolo 3**

**Competenze del  
Consiglio di Stato**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato sottoscrive la convenzione non appena il presente decreto entra in vigore.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato, valutata l'efficacia della collaborazione con l'Osservatorio della vita politica regionale, è autorizzato a rinnovare la convenzione approvando eventuali modifiche che non mutino in maniera rilevante gli scopi della stessa e le prestazioni fornite dalle parti.

### **Articolo 4**

**Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra immediatamente in vigore.

## **Allegato 1: Convenzione nella traduzione italiana**

### **PROPOSTA DI UNA CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA E CANTONE TICINO E L'UNIVERSITÀ DI LOSANNA PER L'AFFILIAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA DELL'OSSERVATORIO DELLA VITA POLITICA ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE**

*Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino e*

*La Direzione dell'Università di Losanna,*

Considerata l'esigenza di valorizzare l'analisi delle specificità del Cantone Ticino in scienza politica e nelle scienze sociali,

Preso atto della volontà di promuovere una prospettiva comparata nello studio della vita politica regionale e cantonale, in particolare nell'ambito dell'azione dei partiti politici,

In conformità al Decreto legislativo adottato dal Gran Consiglio del Cantone Ticino il .....,

Vista la collaborazione esistente fra l'Osservatorio della vita politica dell'Ufficio di statistica del Cantone Ticino (di seguito OVP) e la Facoltà di scienze sociali e politiche (di seguito Facoltà di SSP) dell'Università di Losanna (di seguito UNIL),

In ossequio alla Direttiva 4.1 della Direzione dell'UNIL relativa alla sottoscrizione di contratti di ricerca e di prestazioni di servizio del 26 aprile 2010,

Considerato il Regolamento della Facoltà di SSP del 6 marzo 2006,

*adottano la presente Convenzione:*

#### **Articolo 1. Disposizione generale**

Ogni riferimento alle persone, agli statuti e alle funzioni è da intendersi al femminile e al maschile.

#### **Articolo 2. Oggetto**

La presente convenzione definisce le modalità e le condizioni di affiliazione dell'attività di ricerca dell'OVP all'UNIL, come pure la missione e le prestazioni della nuova unità di ricerca creata nella Facoltà di SSP.

### **Articolo 3. Responsabilità delle parti**

La convenzione è posta sotto la responsabilità del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito Consiglio di Stato), che designa un Delegato incaricato di seguire la presente convenzione per conto del Cantone del Ticino, della Direzione dell'Istituto di Studi politici e Internazionali (di seguito IEPI) e del Decanato della Facoltà di SSP per conto dell'UNIL. Rimangono riservate le competenze legislative del Gran Consiglio del Cantone Ticino.

### **Articolo 4. Modalità di affiliazione delle attività di ricerca dell'OVP**

Il Decanato della Facoltà di SSP e la Direzione dell'IEPI assicurano l'integrazione dei collaboratori di ricerca (di seguito collaboratori) dell'OVP nella Facoltà con la creazione di un'unità di ricerca denominata "Osservatorio della vita politica regionale" (di seguito OVPR).

I collaboratori dell'OVPR sono assunti con contratti di personale amministrativo e tecnico secondo le procedure proprie all'UNIL.

Su proposta della Direzione dell'IEPI, e in accordo con il Consiglio di Stato, il Decanato della Facoltà di SSP designa un responsabile dell'OVPR fra i collaboratori dell'OVPR.

La Direzione dell'UNIL mette gratuitamente a disposizione dell'OVPR uno spazio di lavoro nei locali riservati alla Facoltà di SSP, come pure l'accesso ai servizi centrali, in particolare informatici e bibliografici.

La Facoltà di SSP garantisce ai collaboratori dell'OVPR un budget di funzionamento comparabile a quello dei collaboratori di altre unità di ricerca dell'IEPI. L'OVPR dispone inoltre di un finanziamento complementare necessario per la realizzazione della sua missione e delle prestazioni (inchieste, convegni, spostamenti scientifici, traduzioni, pubblicazioni, ecc.).

I collaboratori dell'OVPR hanno accesso alle basi dati dell'UNIL e a quelle della Fondazione svizzera per la ricerca nelle Scienze sociali, nel quadro della convenzione esistente con l'UNIL.

### **Articolo 5. Condizioni di affiliazione dell'attività di ricerca dell'OVP**

Il Consiglio di Stato versa annualmente un importo forfetario di Fr. 260'000.- all'UNIL per coprire i costi salariali, compresi i contributi sociali, del responsabile e di un collaboratore dell'OVPR, come pure le spese legate direttamente alle loro ricerche. Il versamento è effettuato all'inizio dell'anno civile.

Il Consiglio di Stato versa inoltre all'UNIL una quota pari al 15% dell'importo forfetario annuale, come contributo ai costi dell'infrastruttura amministrativa e scientifica messa a disposizione dell'OVPR (*overheads*).

L'OVPR può sollecitare altri finanziamenti per condurre delle ricerche e proporre l'impiego di collaboratori alla Direzione dell'IEPI e al Decanato della Facoltà di SSP.

L'Ufficio di statistica del Cantone Ticino mette gratuitamente a disposizione dell'OVPR quattro basi dati sulla vita politica ticinese: (a) la base dati web sulle elezioni cantonali; (b) i risultati delle elezioni comunali; (c) i risultati delle votazioni cantonali e federali, secondo il comune; (d) la partecipazione secondo il sesso e l'età per le votazioni ed elezioni ticinesi, secondo il comune. L'Ufficio garantisce la gestione e l'aggiornamento delle basi dati, che rimangono di proprietà del Cantone Ticino.

## **Articolo 6. Missione e prestazioni dell'OVPR**

L'OVPR conduce e usa inchieste sulle elezioni e sulle votazioni, sui partiti politici, sul personale politico e sui rapporti fra cittadini e istituzioni politiche, in conformità alle regole e ai metodi della ricerca scientifica.

L'OVPR realizza annualmente almeno uno studio redatto in italiano sulla realtà politica ticinese. L'OVPR mette a disposizione le proprie competenze alle autorità del Cantone Ticino per consulenze nell'ambito della vita politica ticinese. Organizza o partecipa all'organizzazione di manifestazioni scientifiche in Ticino.

Nell'ambito delle scienze politiche e sociali, l'OVPR facilita i contatti fra i servizi dell'amministrazione cantonale e il mondo accademico e della ricerca svizzero.

Su richiesta del Consiglio di Stato, l'OVPR fornisce al Cantone prestazioni particolari. Secondo l'importanza, con l'accordo del Delegato e della Direzione dell'IEPI, un finanziamento supplementare può essere chiesto alle istanze competenti.

Nel rispetto della sua missione e delle sue priorità, l'OVPR può accettare mandati supplementari da parte di altri enti del Cantone Ticino (in particolare comuni e mezzi di informazione) o di altri cantoni, attraverso un finanziamento appropriato e con l'accordo del Delegato, della Direzione dell'IEPI e del Decanato della Facoltà di SSP.

## **Articolo 7. Gestione finanziaria e controllo del mandato**

Il Decanato della Facoltà di SSP e la Direzione dell'IEPI assicurano la gestione finanziaria dell'OVPR e sottopongono un rapporto annuale al Consiglio di Stato.

L'OVPR redige un rapporto di attività annuale e un rapporto generale per il periodo quadro di 4 anni.

## **Articolo 8. Deontologia e responsabilità scientifiche**

L'OVPR è responsabile delle prestazioni scientifiche realizzate. I suoi collaboratori beneficiano della libertà accademica per lo svolgimento delle ricerche. Si impegnano a rispettare la Carta dell'UNIL e la deontologia della ricerca scientifica.

L'OVPR s'impegna a rispettare le leggi in vigore nell'uso dei dati statistici.

## **Articolo 9. Durata ed estensione**

La presente convenzione ha durata di quattro anni. Essa è rinnovata tacitamente per la stessa durata, salvo denuncia con un preavviso di dodici mesi.

In caso di denuncia della convenzione, le parti contraenti si impegnano a definire le modalità di collaborazione fino alla fine delle ricerche in corso.

Le modifiche sono possibili con l'approvazione sottoscritta da entrambe le parti.

## **Articolo 10. Regolamento dei contenziosi**

La risoluzione di un eventuale contenzioso legato a questa convenzione è prioritariamente attribuito ad una delegazione costituita da un rappresentante del Cantone Ticino, uno dell'Università di Losanna e una persona terza scelta di comune accordo fra le due parti.

La convenzione è sottoposta al diritto svizzero vigente. In caso di contenzioso, il foro è a Losanna.

## **Articolo 11. Entrata in vigore**

La presente convenzione entra in vigore all'inizio del mese che segue la sottoscrizione di entrambe le parti, ma al più presto il 1. gennaio 2011.

Bellinzona e Losanna, il \*\*

### **Per il Consiglio di Stato**

Il Presidente:

Il Cancelliere:

### **Per l'Università di Losanna**

Il Rettore:

Il Decano della Facoltà di SSP:

Il Direttore dell'IEPI:

## **Allegato 2: Convenzione nell'originale francese**

### **PROPOSITION D'UNE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU TESSIN ET L'UNIVERSITE DE LAUSANNE POUR LE RATTACHEMENT DE L'ACTIVITE DE RECHERCHE DE L'OBSERVATOIRE DE LA VIE POLITIQUE A LA FACULTE DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES**

*Le Conseil d'Etat de la République et Canton du Tessin et*

*La Direction de l'Université de Lausanne,*

Soucieux de valoriser l'analyse en science politique et en sciences sociales des spécificités du Canton du Tessin,

Désireux de promouvoir une perspective comparée de l'étude de la vie politique régionale et cantonale, notamment dans le domaine de l'action des partis politiques,

Vu le décret législatif adopté par le Grand Conseil du Canton du Tessin le ....,

Vu la collaboration existante entre l'Observatoire de la vie politique de l'Office de la statistique du Canton du Tessin (ci-après OVP) et la Faculté des sciences sociales et politiques (ci-après Faculté des SSP) de l'Université de Lausanne (ci-après UNIL),

Vu la législation en vigueur à l'UNIL, notamment la Directive 4.1 de la Direction de l'UNIL relative à la signature des contrats de recherche et de prestations de service du 26 avril 2010,

Vu le Règlement de la Faculté des SSP du 6 mars 2006,

*adoptent la présente Convention:*

#### **Article 1. Disposition générale**

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au féminin ou au masculin.

#### **Article 2. Objet**

La présente convention définit les modalités et les conditions de rattachement de l'activité de recherche de l'OVP à l'UNIL, ainsi que la mission et les prestations de la nouvelle unité de recherche créée au sein de la Faculté des SSP.

### **Article 3. Responsabilités des parties**

La convention est placée sous la responsabilité du Conseil d'Etat de la République et du Canton du Tessin (ci-après Conseil d'Etat), qui désigne un Délégué chargé du suivi de la présente convention (ci-après Délégué), pour la République et Canton du Tessin, et de la Direction de l'Institut des études politiques internationales (ci-après IEPI) et du Décanat de la Faculté des SSP, pour l'UNIL. Demeurent réservées les compétences législatives du Grand Conseil du Canton du Tessin.

### **Article 4. Modalités de rattachement de l'activité de recherche de l'OVP**

Le Décanat de la Faculté des SSP et la Direction de l'IEPI assurent l'intégration des collaborateurs de recherche (ci-après collaborateurs) de l'OVP dans la Faculté en créant une unité de recherche intitulée « Observatoire de la vie politique régionale » (ci-après OVPR).

Les collaborateurs de l'OVP sont engagés sur des contrats de personnel administratif et technique et selon des procédures propres à l'UNIL.

Sur proposition de la Direction de l'IEPI, et en accord avec le Conseil d'Etat, le Décanat de la Faculté des SSP désigne un responsable de l'OVP choisi parmi les collaborateurs de l'OVP.

La Direction de l'UNIL met gratuitement à la disposition de l'OVP un espace de travail dans les locaux réservés à la Faculté des SSP, ainsi que les accès aux services centraux, notamment informatiques et bibliographiques.

La Faculté des SSP garantit aux collaborateurs de l'OVP un budget de fonctionnement comparable à celui des collaborateurs des autres unités de recherche de l'IEPI. L'OVP dispose également d'un complément de financement nécessaire à la réalisation de sa mission et de ses prestations (enquêtes, colloques, déplacements scientifiques, traductions, publications, etc.).

Les collaborateurs de l'OVP disposent de l'accès aux bases de données mises à disposition par l'UNIL et par la Fondation suisse pour la recherche en sciences sociales, dans le cadre de la convention existante avec l'UNIL.

### **Article 5. Conditions de rattachement de l'activité de recherche de l'OVP**

Le Conseil d'Etat verse annuellement à l'UNIL un montant forfaitaire de Fr. 260'000.- pour couvrir les salaires, y compris les charges sociales, du responsable et d'un collaborateur de recherche de l'OVP, ainsi que les frais liés directement à leurs recherches. Le versement est effectué au début de l'année civile.

Le Conseil d'Etat verse en outre à l'UNIL une redevance égale à 15% du forfait annuel comme contribution à la mise à disposition de l'infrastructure administrative et scientifique (*overheads*).

L'OVP peut solliciter d'autres financements pour mener des recherches et proposer l'engagement de collaborateurs à la Direction de l'IEPI et au Décanat de la Faculté des SSP.

L'Office de la statistique du Canton du Tessin met gratuitement à disposition de l'OVPR quatre bases de données sur la vie politique tessinoise : (a) la base de donnée web sur les élections cantonales ; (b) les résultats des élections communales ; (c) les résultats de votations cantonales et fédérales selon la commune ; (d) la participation selon sexe et âge pour les votations et élections tessinoises, selon la commune. L'Office de la statistique en assure la maintenance et la mise à jour. Le Canton du Tessin reste propriétaire des données mises à disposition par l'Office de la statistique.

## **Article 6. Mission et prestations de l'OVPR**

L'OVPR mène et exploite des enquêtes sur les élections et votations, sur les partis et le personnel politiques, et sur les rapports entre citoyens et institutions politiques, en suivant les règles et les méthodes de la recherche scientifique.

L'OVPR réalise au moins une étude annuelle, rédigée en italien, sur la réalité politique tessinoise. Il met ses compétences à disposition des autorités du Canton pour effectuer des expertises dans le domaine de la vie politique tessinoise. Il organise ou participe à l'organisation de manifestations scientifiques au Tessin.

L'OVPR facilite les contacts entre les services de l'administration cantonale et le monde académique et de la recherche suisse dans les domaines des sciences politiques et sociales.

Sur demande du Conseil d'Etat, l'OVPR fournit au Canton des prestations particulières. Selon leur importance, avec l'accord du Délégué et de la Direction de l'IEPI, un financement supplémentaire peut être demandé aux instances compétentes.

Dans le respect de sa mission et de ses priorités, l'OVPR peut accepter des mandats supplémentaires émanant d'autres institutions du Canton du Tessin (notamment les communes et les médias) ou d'autres cantons, moyennant un financement approprié et avec l'accord du Délégué, de la Direction de l'IEPI et du Décanat de la Faculté des SSP.

## **Article 7. Gestion financière et contrôle du mandat**

Le Décanat de la Faculté des SSP et la Direction de l'IEPI assurent la gestion financière de l'OVPR et établissent un rapport annuel à l'intention du Conseil d'Etat.

L'OVPR établit un rapport d'activité annuel ainsi qu'un rapport général pour la période cadre de 4 ans.

## **Article 8. Déontologie et responsabilité scientifiques**

L'OVPR assume la responsabilité des prestations scientifiques réalisées. Ses collaborateurs bénéficient de la liberté académique pour la réalisation de leurs recherches. Ils s'engagent à respecter la Charte de l'UNIL et la déontologie de la recherche scientifique.

L'OVPR s'engage à respecter les lois en vigueur dans l'usage des données statistiques.

## **Article 9. Durée et étendue**

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans. Elle est ensuite renouvelée tacitement pour la même durée, sauf dénonciation avec un préavis de douze mois.

En cas de résiliation de la convention, les parties contractantes s'engagent à définir des modalités de collaboration jusqu'à la fin des recherches en cours.

Les modifications peuvent se faire par un avenant signé par les parties contractantes.

## **Article 10. Règlement des contentieux**

La résolution d'un éventuel contentieux lié à cette convention est prioritairement attribuée à une délégation constituée par un représentant du Canton, un de l'Université de Lausanne et une personne tierce choisie en commun par les deux parties.

Cette convention est soumise au droit suisse en vigueur. En cas de contentieux, le for est à Lausanne.

## **Article 11. Entrée en vigueur**

La présente convention entre en vigueur au début du mois qui suit la signature par les deux parties, mais au plus tôt le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

Bellinzona et Lausanne, le xxx

### **Pour le Conseil d'Etat**

Le Président:

Le Chancelier:

### **Pour l'Université de Lausanne**

Le Recteur:

Le Doyen de la Faculté de SSP:

Le Directeur de l'IEPI: